

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"IL VOLTO SOCIALE"

Denominazione e sede

Art. 1) È costituita l'associazione di promozione sociale denominata "IL VOLTO SOCIALE APS" ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche, nonché nel rispetto degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile.

L'acronimo "APS" integrerà la denominazione sociale e potrà essere utilizzato dall'Associazione soltanto successivamente alla sua iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), ovvero all'iscrizione nell'attuale registro di settore equiparato al RUNTS ai sensi dell'art. 101, comma 3, del decreto legislativo 117/2017.

Art. 2) L'Associazione ha sede in SAN MARCELLINO (CE).

Finalità

Art. 3) L'Associazione non persegue scopi di lucro e vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o effettuate a favore di altre APS, ODV e Enti del Terzo Settore ai sensi del D.lgs. 117/2017 che per legge, operino nel medesimo campo.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di interesse generale ed eventuali attività diverse ex art. 6, D.lgs. 117/2017.

L'Associazione opera nell'ambito del disagio sociale, intervenendo a favore di soggetti che versano in condizioni di difficoltà economica e/o sociale, senza sostituirsi alle istituzioni sanitarie o assistenziali pubbliche, ma agendo in forma

complementare e di supporto, nel rispetto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste dall'art. 4 del Codice del Terzo Settore.

Art. 4) L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ai sensi dell'art. 4 del Codice del Terzo Settore (D.lgs. 117/2017), rivolgendo la propria attività prevalentemente a persone giovani e anziane che versano in condizioni di disagio economico e sociale, anche in assenza di un adeguato supporto familiare.

A titolo meramente semplificativo l'Associazione ha come finalità quella di aiutare:

1) Anziani che soffrono di malattie degenerative e/o irreversibili che, a causa di un disagio economico documentato e di un'impossibilità familiare a prendersi cura di loro, versino in uno stato di abbandono o di difficoltà socioeconomiche tali da non permettere il loro sostentamento; l'associazione si propone di assisterli in quelli che sono alcune attività quotidiane come accompagnarli in farmacia, a fare la spesa, accompagnarli a visite mediche.

2) Giovani che a causa di una situazione sociale critica e di condizioni economiche precarie personali e/o della famiglia, abbiano bisogno di aiuto nell'integrazione sociale (laboratori di informatica, laboratori di lingua, laboratori di ceramica, salvaguardia delle condizioni igienico sanitarie).

Attività

Art.5

Al fine di perseguire le suddette finalità l'Associazione potrà, nei limiti determinati dal D.lgs. 117/2017, porre in essere le seguenti attività di interesse generale:

- assistere le suddette persone in caso di ricovero in ospedale o in struttura sanitaria (interventi e prestazioni sanitarie, lett. B, art. 5, D. lgs. 117/2017);

- assistere mediante attività di supporto sociale e assistenziale, non sanitario, le suddette persone in caso di ricovero in ospedale o in struttura sanitaria (interventi e

servizi sociali, lett. A, art. 5, D.lgs. 117/2017);

L'Associazione svolge ogni attività utile, nei limiti determinati dal D.lgs. 117/2017, per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali ed al fine di attuare il proprio scopo:

- Promuove la raccolta di contributi da destinare alle finalità istituzionali per mezzo di donazioni, sottoscrizioni, lasciti o attraverso qualsiasi altro mezzo;

- Negozia, conclude e dà esecuzione a qualsiasi tipo di accordo con associazioni, istituzioni, persone fisiche e giuridiche, al fine di perseguire o contribuire alla realizzazione dei suoi scopi;

- Amministra e gestisce i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque i beni posseduti;

- Partecipa a progetti o bandi nazionali ed internazionali per la realizzazione dei suoi scopi istituzionali.

- Stipula ogni opportuno atto o contratto, tra cui, a mero titolo di esempio, compiere operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari e immobiliari.

L'Associazione consente lo svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali, ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 117/2017. Il

Consiglio Direttivo individua le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 117/2017.

L'associazione è tenuta a svolgere la propria attività avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri soci. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti e condizioni preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo. I volontari sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, ai sensi della normativa vigente.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero dei soci.

L'Associazione tiene, a cura del Consiglio direttivo, un registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Per il perseguimento dei propri scopi, l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statuarie.

Durata

Art. 6) La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli Associati.

Soci

Art. 7) Possono essere soci dell'Associazione tutti coloro (senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione) che, condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto. Tutti i soci godono di pari diritti e doveri ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 117/2017.

Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo; pertanto, la partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

Art. 8) L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su richiesta dell'aspirante socio. Le domande di ammissione a socio presentate da minorenni

dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenni.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione e darne comunicazione all'interessato entro 60 giorni dalla presentazione della domanda. L'interessato può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea nella prima riunione utile.

Art. 9) Tutti i soci hanno diritto di:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- godere dell'elettorato attivo e passivo per la nomina degli Organi Direttivi dell'Associazione.

I soci minorenni non hanno diritto di voto attivo e passivo, come meglio specificato nell'art. 17 del presente Statuto, come previsto ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 117/2017.

Art. 10) Gli associati hanno l'obbligo di osservare lo Statuto, di rispettare le decisioni degli Organi dell'Associazione e di corrispondere le quote associative. Tali quote non sono trasmissibili né rivalutabili.

Ogni associato ha diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo. La consultazione avviene presso la sede dell'Associazione, entro 30 giorni dalla richiesta, in giorni e orari concordati con il Consiglio Direttivo, con

possibilità di estrarne copia a proprie spese.

Art. 11) La qualifica di socio non è temporanea e si perde per dimissioni volontarie, espulsione, decesso.

Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

L'espulsione è prevista quando il socio non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti, si renda moroso o ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all'immagine dell'Associazione. L'espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi membri, dopo aver ascoltato l'eventuale difesa del socio interessato. La decisione è comunicata mediante lettera al socio interessato. Contro il suddetto provvedimento il socio interessato può presentare ricorso entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell'espulsione; il ricorso verrà esaminato dall'Assemblea nella prima riunione ordinaria.

Art. 12) La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

Art. 13) Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.

Assemblea dei Soci

Art. 14) Gli Organi dell'Associazione sono: l'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo e il Presidente.

Art. 15) L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione; è composta da tutti i soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere ordinaria o straordinaria.

Art. 16) L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio e,

comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno 2/10 dei soci, purché in regola con i versamenti delle quote associative.

La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno 8 giorni prima della data della riunione mediante invio e-mail o lettera cartacea e pubblicazione dell'avviso sulla home page del sito web dell'Associazione o affissione dell'avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

È data possibilità per lo svolgimento dell'assemblea l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione, ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 117/2017.

Art. 17) Possono intervenire all'Assemblea (ordinaria o straordinaria), con diritto di voto, tutti gli associati purché in regola con il pagamento delle quote associative e iscritti nel libro soci da almeno tre mesi; a ciascun socio spetta un solo voto. Gli associati minorenni esercitano il diritto di voto per il tramite di chi esercita la responsabilità genitoriale o la tutela, ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 117/2017. Resta fermo che l'elettorato passivo spetta ai soli associati maggiorenni.

È ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio non può avere più di una delega.

Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

Art. 18) All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

IN SEDE ORDINARIA:

- approvare il bilancio di esercizio dell'anno trascorso;
- eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo stabilendone il numero dei

componenti;

- eleggere i sostituti dei membri del Consiglio Direttivo eventualmente dimissionari;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

IN SEDE STRAORDINARIA:

- deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell'Associazione;
- deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

Art. 19) L'Assemblea Ordinaria, presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo il quale nomina fra i soci un segretario verbalizzante, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'Assemblea Ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% più uno dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora.

Art. 20) L'Assemblea Straordinaria è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa a maggioranza semplice, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati e delibera con la maggioranza del 50% più uno dei presenti. In seconda convocazione, l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno

degli associati aventi diritto di voto.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio,

occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 21) Tutte le delibere assembleari e i rendiconti, oltre ad essere debitamente

trascritti nel libro dei verbali delle Assemblee dei soci, sono pubblicizzati ai soci con

l'esposizione per 15 giorni dopo l'approvazione nella sede dell'Associazione.

Consiglio Direttivo e Presidente

Art. 22) Il Consiglio Direttivo è l'Organo esecutivo e gestionale dell'Associazione ed

è eletto dall'Assemblea ogni 5 anni. Esso è composto da un minimo di 3 a un

massimo di 9 membri, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto. I

membri del Consiglio sono rieleggibili e tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito.

Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea Soci; esso rimarrà in

carica, comunque, fino all'elezione del nuovo. In caso di dimissioni di un componente

del Consiglio Direttivo, la sostituzione potrà avvenire attraverso una nuova nomina

da parte dell'assemblea oppure attraverso il conferimento della carica al primo dei

non eletti nell'ultima elezione del Consiglio direttivo svoltasi.

All'interno del Consiglio Direttivo saranno nominati uno o più vice Presidenti, un

Segretario e un Tesoriere. Al Presidente, che ha la rappresentanza legale

dell'Associazione, potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio

Direttivo.

Gli Amministratori non possono ricoprire la medesima carica in Associazioni di

analoga natura.

Art. 23) Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e

straordinaria dell'Associazione. Al Consiglio Direttivo competono in particolare:

- le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in

c/capitale, per la gestione dell'Associazione;

- le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e di interesse generale ed eventuali attività diverse da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
- le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione;
- la redazione annuale del bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro i quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio ex D.M. 39/2020;
- la predisposizione della relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'Assemblea;
- la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
- la fissazione delle quote sociali;
- la facoltà di nominare, tra i soci esterni al Consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
- la redazione e approvazione dei Regolamenti Amministrativi e le proposte di modifica dello Statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell'Assemblea;
- la delibera sull'ammissione di nuovi soci;
- ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscano ad altri organi.

Art. 24) Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno ovvero ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei membri lo riterrà necessario. Le convocazioni del Consiglio debbono essere effettuate con avviso scritto da

recapitarsi almeno 8 giorni prima della data della riunione oppure mediante avviso affisso nella sede dell'organizzazione; tale avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della seduta.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono in unica convocazione, sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e possono essere effettuate tramite mezzi di telecomunicazione e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art.25) Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell'Associazione. È eletto dall'Assemblea dei soci, insieme ai membri del Consiglio Direttivo, ogni 5 anni.

Egli presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sull'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

Art. 26) Il Vice Presidente coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Art. 27) Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente o in subordine il Consigliere più anziano, dovrà convocare l'Assemblea straordinaria entro quindici giorni e da tenersi entro i successivi trenta giorni curando l'ordinaria amministrazione.

Segretario e Tesoriere

Art. 28) Il Segretario è membro del consiglio Direttivo ed è nominato tra i suoi membri dal Presidente; redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri. Spetta altresì al Segretario provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il Tesoriere al materiale pagamento.

Art. 29) Il Tesoriere è membro del consiglio Direttivo ed è nominato tra i suoi membri dal Presidente; presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il bilancio di esercizio. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Art. 30) Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, il Regolamento Amministrativo può prevedere che in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo siano assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.

Organo di Controllo e di Revisione

Art.31) Laddove ciò sia obbligatorio per legge ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, ovvero per libera determinazione dell'Assemblea, l'Assemblea dei soci nomina un Organo di controllo, anche in forma collegiale.

In caso di organo collegiale, esso è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea dei soci tra persone di comprovata competenza e professionalità, non necessariamente aderenti all'Associazione. In ogni caso, almeno uno dei componenti deve essere scelto tra i soggetti di cui all'articolo 2397, comma 2, del Codice civile.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applicano le cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'articolo 2399 del Codice civile.

L'Organo di controllo dura in carica cinque anni, è rieleggibile e resta in carica fino alla nomina del nuovo organo.

Art.32) L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento.

Esso esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione ed attesta che il bilancio sociale, quando obbligatorio o ritenuto opportuno, sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore.

Delle proprie riunioni l'Organo di controllo redige verbale, che deve essere trascritto in apposito libro.

I componenti dell'Organo di controllo non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art. 32-bis) Laddove ciò sia obbligatorio per legge ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, ovvero per libera determinazione dell'Assemblea, l'Assemblea dei soci nomina un Revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Il Revisore legale dei conti dura in carica cinque anni, è rieleggibile e resta in carica fino alla nomina del nuovo soggetto incaricato.

Ai sensi dell'articolo 30, comma 6, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, qualora i componenti dell'Organo di controllo siano iscritti nel Registro dei revisori legali, essi possono esercitare anche la funzione di revisione legale dei conti, nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione.

Patrimonio ed esercizio finanziario

Art. 33) Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- fondi provenienti da raccolta pubblica occasionalmente eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione atta a garantire l'attività statutaria;
- beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- quote associative e contributi annuali, straordinari e volontari degli associati;
- contributi, erogazioni e lasciti da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche;
- proventi derivanti da attività diverse ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 117/2017, eventualmente conseguiti dall'Associazione per il perseguimento o il supporto dell'attività istituzionale.

Art. 34) All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori,

amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 ed eventuali attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. 117/2017.

Art. 35) L'anno sociale e l'esercizio finanziario vanno dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, redatto ai sensi del DM 39/2020. Il bilancio di esercizio, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, con distinzione tra quella attinente alle attività di interesse generale ed eventuali attività diverse ex art. 5 e 6 del D.lgs. 117/2017, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.

Scioglimento

Art. 36) Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci su proposta del Consiglio Direttivo, la quale nominerà anche i liquidatori. Il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio RUNTS competente ai sensi dell'art. 45, comma 1, del D.lgs. 117/2017, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore iscritti al RUNTS o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.lgs. 117/2017.

Norme finali

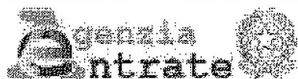
Art. 37) La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro e l'associazione o gli organi della stessa eccetto quelle che per legge

non sono compromissibili con arbitri, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo incaricherà il presidente del tribunale ove ha sede l'associazione di eseguire la nomina del terzo arbitro.

Art. 38) Per quanto non previsto dal presente statuto si applica, il codice del Terzo settore e, per quanto in esso non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice civile, le relative disposizioni di attuazione ed ogni altra disposizione applicabile in relazione alle attività svolte.

Il presente Statuto è stato approvato dall'Assemblea dei soci.

Mano Carlo
Other
Bruno More
Giuseppe Serravalle
Marco
Alfonso
Stefano
Roberto
Luigi



DIREZIONE PROVINCIALE DI: CASERTA

UFFICIO TERRITORIALE DI: AVERSA

Registrazione di Atto Privato

Il 04/03/2026, presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TEG, serie 3, numero 175

data di stipula: 05/02/2026

ident.vo telematico: TEG26L000175000KB per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: 90046970613

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	ATTO NON AVENTE PER OGGETTO PRESTAZIONI A CONTENUTO PATRIMONIALE

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

VCRGPP86P05F839D	90046970613	CVLMRN91R50B963E		
------------------	-------------	------------------	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 200,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: Modello F24